

CASSAEDILE
della Provincia di
RAVENNA

Ravenna, 25 novembre 2021

CIRCOLARE 82/2021

Protocollo 2264/2021

Spett.li
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
IMPRESE EDILI ED AFFINI
CONSULENTI DEL LAVORO

OGGETTO - REGIME FISCALE CONTRIBUZIONE AL
FONDO SANEDIL.

Si allega alla presente la lettera circolare n° 67/2021 che CNCE (ente di coordinamento nazionale per le Casse Edili) e SANEDIL hanno sottoscritto per informare le imprese ed i consulenti del lavoro che il fondo SANEDIL ha ottenuto in data 23 ottobre 2021 l'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi del Ministero della Salute.

Tale iscrizione comporta la modifica del trattamento fiscale per la contribuzione versata a SANEDIL (vedi anche nostra precedente Circolare 67/2019 del 15 ottobre 2019).

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Davide Scortichini



Prot. n° 10662/p/ep

Roma, 24 novembre 2021

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 67/2021

Oggetto: regime fiscale da applicare ai contributi versati al Fondo SANEDIL nell'anno 2021

Si informa, con la presente, che il Fondo SANEDIL ha ottenuto in data 23 ottobre 2021 la certificazione dell'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi del Ministero della Salute, con Protocollo n. 0021502-23/10/2021-DGPROGS-DGPROGS-UFF02-P (allegata).

Tale iscrizione consente, ai sensi dell'art. 51 comma 2, lettera a) del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, *la deducibilità in capo agli iscritti delle quote contributive versate al Fondo dal datore di lavoro per l'annualità 2021.*

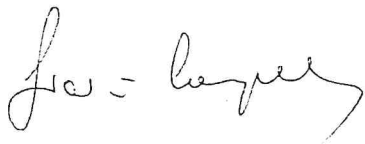
Pertanto le citate quote contributive *non dovranno concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente, in quanto versate in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale.*

Per completezza si riporta di seguito l'art. 51, comma 2 del T.U.I.R.: "Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);"

Si raccomanda di provvedere ad operare entro il mese di dicembre 2021, al recupero delle ritenute applicate sui contributi versati a SANEDIL nel corso dell'anno, al fine di garantire la non concorrenza degli stessi alla formazione del reddito dei dipendenti.

Cordiali saluti

Il Direttore
Arch. Giovanni Carapella



Il Direttore
Luca Petricca



Allegato: 1



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

UFFICIO II

Piano sanitario nazionale e Piani di settore

Anno di iscrizione all'Anagrafe Fondi: 2021

**ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE/RINNOVO ALL'ANAGRAFE
DEI FONDI SANITARI**

Si attesta che il Fondo Sanitario 96409710587 - SANEDIL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA, compilatore Sig./Sig.ra PARDINI LORENZO, si è iscritto (ovvero ha rinnovato la propria iscrizione) all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009.

Numero di protocollo: 0021502-23/10/2021-DGPROGS-DGPROGS-UFF02-P

Data: 23/10/2021